

73

Adunanza del 5 maggio 1920

Presiede il Presidente.

Sono presenti il Vice Presidente, Magaldi,
e i Consiglieri Terardo e Rosmini.

1. Comunicazioni.

1) Acquisto di uno stabile in via
Palermo.

Il Vice Presidente comunica che l'Avv.
Quadroni, proprietario dello stabile in via
Palermo del quale il Consiglio di Amministrazione
stabilmente aveva autorizzato l'acquisto nel
l'ultima sua adunanza, non si è prestato
a firmare il compromesso, dichiarando di aver
meglio esaminato l'affare, e di non trovarlo
di sua convenienza, per il timore che gli oneri
fiscali possano riuscire troppo gravosi per lui,
avendo egli acquistato la casa nel dicembre
1919 per un prezzo di gran lunga inferiore
a quello ora domandato, ed avendo quindi
motivo di temere i risultati di eventuali accertamenti a suo carico.

Il signor Quadroni è stato invitato
con atto, di uscire a presentarsi all'Istituto

74
per la firma del contratto entro il termine
di quarantotto ore, che scadrà domani alle ore
diciotto.

Desidero il Vice Presidente, ed il Consigliere
Guerra, Delegato dal Consiglio per la firma
degli atti legali, recarsi stasera a Milano per
ragioni di ufficio, si rimase d'intesa che ad
attendere il signor Quadroni per la firma del
contratto, si troveranno domani i Consiglieri
Vercardo e Rosmini.

2) Alienazione di carte di archivio.

Il Vice Presidente informa che il quan-
titativo delle carte dell'archivio della gestione
di stalcio della Cassa pensioni, di cui fu au-
torizzata l'alienazione, è risultato di N. 2380,
e che esso è stato venduto per £ 80 al quintale,
ricavandone così l'importo di £ 1904. La carta
venduta è stata macerata secondo le preci-
se garanzie ottenute.

3) Ricorso di Società di assicura- zione contro il Decreto-legge 29 gennaio 1920.

Il Vice Presidente comunica essere stato notificato anche allo Istituto un ricorso prodotto alla IV Sezione del Consiglio di Stato da alcune Società di assicurazione per chiedere l'annullamento del Decreto-legge 29 gennaio 1920 N° 115 concernente l'obbligo della cauzione, e di una circolare del Ministero della Industria e del Commercio.

Da lettura del ricorso, ed il Comitato ne prende atto, nella intesa che esso sarà allegato al verbale della odierna adunanza.

2. Richiesta di contributo del Comitato Nazionale pro-invalidi della guerra (nevro-psicopatici, sordi, tubercolosi).

Il Vice Presidente comunica una lettera in data 17 aprile u. s. con la quale il "Comitato Nazionale pro-invalidi della guerra" informa come esso stia per concludere il suo programma conducendo a termine la fondazione del Sanatorio Cesare Battisti per i tubercolosi della trincea. Esso, coi fondi raccolti da cittadini e da enti pubblici, acquistò la Villa Sambucci fuori porta Portuense, adattando la al ricovero dei tubercolotici con la costru-



vicine di appositi padiglioni, che saranno presto ultimati. Invece che, quando col tempo sarà esaurita l'opera d'assistenza ai tubercolosi della guerra, il sanatorio dovrà servire ad ospitare i tubercolosi civili. Occorrendo ora, perché il sanatorio possa funzionare, nuovi urgenti soccorsi, il Comitato Nazionale fa appello allo Stato per una erogazione.

Il Comitato,

Udite le comunicazioni del Vice Presidente, esprime parere che al Comitato Nazionale possa essere offerta la somma di £ 5000.

3. Compenso allo Ispettore Macri.

Il Vice Presidente riferisce che l'Ispettore Cav. Macri, in occasione delle sue gite in Tripolitania ed in Libanaisa, ha segnato nei suoi conti le diarie nella misura di sole £ 85 come per le sue ordinarie dislocazioni in Sicilia, facendo però vive premure perché gli sia liquidata una diaria in misura più elevata.

Il Capo dell'Ufficio III, ritenendo giustificata la richiesta per le spese elevate che l'Ispettore Macri ha dovuto sostenere, ed osser-

vando che i conti sono stati già liquidati, e che tra
la Crispolitania e la Circaica egli è stato per
venti giorni fuori sede, propone che gli siano
composte £ 500 a forfait, a titolo di rimborso
di spese straordinarie per la missione affida-
tagli.

Il Comitato approva.

4. Agenzia Generale di Vicenza. Nuova
concessione.

Il Vice Presidente, riferendosi alle in-
dice affidatogli dal Comitato Permanente
nell'ultima adunanza, comunica che l'I.
Spettore Compartimentale Sig. Salt, da lui
interrogato personalmente, gli ha dichiarato
che, esaminate attentamente le ragioni di
preferenza che si adducano per la conubria-
zione Luccato - Maglietta, egli stesso si è per-
suaso che essa sia migliore dell'altra Miccia-
relli - Luccato da lui raccomandata, special-
mente per la buona impressione che dovrà
fare nel ceto dei produttori il fatto che l'Isti-
tuto affidi ad uno d'essi, abile come è il
signor Luccato, la gestione di una impor-



Sante Agenzia Generale.

Il Comitato, udite le comunicazioni, del Vice Presidente, delibera di proporre al Consiglio d'Amministrazione che l'Agenzia Generale di Vicenza sia concessa al signor Luccato, con la supplenza del signor Maglietta.

5. Proposte per lo incremento della produzione nel 1920.

Il Vice Presidente dà lettura di una relazione dell'Ufficio III sui provvedimenti da adottare per uno energico incremento della produzione normale, ora che sono chiuse le operazioni della mista-prestito.

In essa l'Ufficio avverte che, ispirandosi ai medesimi criteri direttivi già approvati dal Consiglio d'Amministrazione nel giugno - luglio 1919, esso si dispone a presentare lo schema dei provvedimenti da attuare per il secondo semestre dell'anno corrente. Le relative proposte concrete saranno formulate entro il prossimo mese di giugno, e comprenderanno:

- 1.) la assegnazione di premi di produzione.

ne alle Agenzie Generali e alle diverse categorie di Agenti produttori;

2.) il miglioramento delle condizioni morali e materiali degli Agenti produttori professionisti;

3.) la migliore utilizzazione degli Ispettori ai fini della produzione, con un diverso raggruppamento dei 15 Compartimenti previsti dallo Statuto;

4.) la assegnazione agli Ispettori di qualificazioni d'interesse su la produzione realizzata nelle rispettive zone.

L'Ufficio prevede inoltre anche la pubblicazione di un bollettino mensile che metta in evidenza i miglioramenti della organizzazione ed i risultati conseguiti nella produzione.

Infattant., mentre si elabora questo piano di proposte, l'Ufficio ritiene opportuno:

1.) che sia attuato fino da ora il nuovo raggruppamento dei quindici Compartimenti, perche' gli Ispettori possano trovarsi pronti per la fine di giugno a svolgere il loro lavoro, secondo un prospetto al quale

il Vice Direttore Generale, in una sua relazione, propone qualche variante.

2.) Che si provveda subito a dare impulso alla produzione normale; e poichè agli Agenti Generali spetta di sistemare, coi perfezionamenti, l'abbondante raccolta degli affari della mista-prestito che ha procurato loro larghi guadagni, l'Ufficio ritiene opportuno interessare direttamente e singolarmente gli Agenti produttori ad un maggiore sforzo nella raccolta della produzione normale, assegnando loro dei premi. A tale riguardo l'Ufficio non è in grado di fare proposte concrete, perchè l'attuale disordine del servizio postale non ha consentito di raccogliere tutti i dati che sono stati richiesti alle Agenzie Generali per procedere con criteri d'equità alla assegnazione dei premi per il primo semestre dell'esercizio.

Ma, nello interesse della produzione, l'Ufficio ritiene non conviene ritardare l'adozione di provvedimenti di massima, lasciando alla Direzione Generale la facoltà di assegnare premi in base a proposte dello Ufficio stesso per i singoli produttori.

Presumo che, su 94 produttori, 71 appartengono alla categoria degli Agenti viaggianti, e 23 a quella dei semplici produttori; e che la produzione prevedibile a mezzo di questi elementi potrà aggirarsi intorno a £ 30.000.000; calcolando in via di massima la assegnazione dell'1% di premio ai viaggianti, e del 2% ai produttori, l'Ufficio chiede che sia deliberata la assegnazione di £ 45.000 per i premi del primo semestre 1920.

Utile le comunicazioni del Vice Presidente;

Dopo opportuna discussione,
il Comitato,

in attesa delle preannunciate proposte della Direzione Generale per il secondo semestre 1920;

fermando la propria attenzione sul programma dei provvedimenti che dovrebbero essere adottati fino da ora per la produzione del primo semestre;

è di parere che le proposte del Vice Direttore Generale e dell'Ufficio III, relative ad un

nuovo raggruppamento delle Sedi compartimentali d'Ispezione - che importerebbe, fra altro, l'aumento di tre sedi compartimentali - siano da porre in correlazione con lo stesso riordinamento generale di servizi dello Istituto, che ha, per esso, carattere d'urgenza;

riconosce frattanto la convenienza di proporre al Consiglio d'Amministrazione che sia in via di massima autorizzata la assegnazione di premi agli Agenti viaggianti ed ai produttori semplici per il lavoro del primo semestre dell'anno, secondo modalità e condizioni da determinarsi dal Comitato Permanente su proposte concrete della Direzione Generale;

ed invita la Direzione Generale medesima a formulare con sollecitudine tali proposte, affrettando, anche a mezzo degli Ispettori, la raccolta dei dati già chiesti alle Agenzie Generali.

6. Proposta di un assegno mensile allo impiegato sig. Enrico Damiani.

Il Vice Presidente riferisce che l'impiegato signor Enrico Damiani, addetto all'Ufficio IV, per l'opera di assistente tecnico alle

macchine per la stampa delle quietanze, ha percepito, dal mese di giugno 1918 al mese di maggio 1919, uno speciale assegno mensile di £ 50.

Il Capo dell'Ufficio, facendo presente che il Damiani ha continuato e continua a prestare detta opera che riesce assai utile per il regolare e continuato lavoro di dette macchine, specie quando occorrono riparazioni urgenti alle quali provvede il Damiani stesso, caldeggia la proposta che ad esso sia nuovamente corrisposto il detto assegno.

Il Comitato,

udite le comunicazioni del Vice Presidente,

considerando che l'assegno mensile di cui trattasi fu soppresso per disposizione del Consigliere Delegato Prof. Beneduce, non crede di autorizzarne il ripristino; ed esprime avviso che possa essere tenuto conto di prestazioni straordinarie del signor Damiani per l'assegnazione di qualche adeguato compenso.

7. Sinistro Manetti. Proposta di transazione.

Il Vice Presidente ricorda i precedenti di una vertenza che, ora è un anno, dette già argomento ad una deliberazione del Comitato Permanente.

Il Dott. Oreste Manetti, funzionario della amministrazione Coloniale, residente a Bengasi, nel marzo 1915 si assicurava presso l'Istituto con una polizza mista per £ 30.000.

Richiamato alle armi Capitano nel 22^a Regg^{ta} Fanteria e dal Ministero della Guerra lasciato alle sue funzioni civili quale tecnico dell'Ufficio Agrario di Bengasi, nel luglio 1918, per ordine arido venne nel Regno in missione e, nella prima decade del successivo mese di ottobre, per ordine delle Superiori Autorità, dove ripartire per Siracusa per raggiungere la sua ordinaria residenza di Bengasi, col primo mezzo disponibile.

Imbarcato sul piroscafo "Cristofoli" per in seguito al sfortunamento e all'affondamento del vapor suddetto, il 12 ottobre 1918.

Chiesero gli aventi diritto il pagamento del capitale assicurato.

L'art. 14 della polizza, dispone che l'assicurato può, senza obbligo di speciale sopraffornio, viaggiare, soggiornare, in tempo di pace, in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane ecc. ecc.

Aggiunge che per i viaggi in paesi non considerati ed elencati nell'articolo stesso l'assicurazione può essere mantenuta mediante speciale convenzione.

La disposizione dunque, positiva per il tempo di pace, diventa, per logica e implicita conseguenza, negativa per il tempo di guerra.

Ma pure di fronte a una deduzione che sembra così logica non mancano le obiezioni:

L'art. 14, può sostenersi, è derogatorio dell'art. 432 cod. di Comm. In altre parole, l'art. 14 ammette quello che il 432 nega; ammette cioè che viaggi e soggiorni che rappresentano una certa aggravante di rischio e avvengono per fatto dell'assicurato, sono compresi nell'assicurazione. Se questa è la portata, ben circoscritta, della disposizione positiva, del pari circoscritta, è

quella della contraria disposizione negativa: cioè, il diritto di viaggiare e soggiornare in dati paesi, in tempo di guerra, riguarda unicamente l'aggravamento di rischio che avviene per fatto dell'assicurato, vale a dire per libera elevazione o volontà dell'assicurato, non quella che provenga da un fatto non a lui imputabile.

È pur, in secondo luogo, sostenersi, con un argomento che giuridicamente ha un valore innegabile e che potrebbe essere, davanti al Magistrato, anche conclusivo, che l'Istituto sarebbe comunque tenuto a liquidare la somma assicurata per il disposto dell'art. 432 ultimo capoverso. Sta in fatto che l'Istituto, in piena guerra, e cioè nel marzo 1918, e metteva un allegato per trapassi di proprietà della polizza dall'Istituto Coloniale all'assicurato stesso, allegato nel quale si prevedeva nota che il Manetti risiedeva ora a Bengasi anziché a Firenze. Non perciò l'Istituto fece obiezione o richiese soprapprezzo e continuò ad eseguire il contratto. L'argomento è grave.

Da un punto di vista strettamente legale la questione pareva dunque molto disputa-

tabile e l'esito sopra la sua risoluzione a favore dell'Istituto molto incerto, anche se sia facile notare che tra residenza e viaggi da e per Bengasi vi sia un'indubbia differenza anche nei riguardi del rischio. Sovvenzioni poi nella specie ragioni di indole equitativa e diremo pietosa: la polizza di assicurazione rappresenta l'unico vantaggio economico che il figlio lascia ai genitori, i quali del tutto alieni da un contratto giudiziario si rimettevano con estrema fiducia al largo spirito di liberale e larga interpretazione che l'Istituto ebbe a dare sempre ai patti contrattuali.

Per queste considerazioni il Comitato, in adunanza del 1° Maggio 1919, espresse l'averlo che dovesse contestarsi il sinistro, salvo poi lo adducere a transazione per una cifra non superiore al terzo della somma assicurata.

Ma gli eredi Manetti non accettarono tale proposta, e dopo avere inutilmente insistito per un miglioramento di essa, con atto del 10 ottobre 1919 citarono in giudizio l'Istituto.



Inche a causa promossa, non perdettero però essi la speranza d'uno amichevole componimento della vertenza, per il quale anche di recente hanno fatto vive istanze.

La sezione legale del Gabinetto, con una relazione dell'avvocato Vicinelli, riferendosi agli argomenti già adottati lo scorso anno, è di parere che convenga accedere alle proposte di transazione degli eredi Manetti, aumentando la offerta sino ai due terzi della somma assicurata.

Il Comitato, udita la relazione del Vice Presidente,

delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia autorizzata la transazione con gli eredi Manetti, sulla base del pagamento del 60% della somma assicurata, compresi gli interessi.

8. Sussidio alle Colonie Marine e montane.

Udite le comunicazioni del Vice Presidente,

Vista la domanda della Presidenza delle "Colonie Marine e Montane" per gli alunni

vi delle scuole elementari di Roma, per un sussidio dello Istituto per l'incremento dei fondi necessari per la cura marina o montana del maggior numero possibile di fanciulli gracili o predisposti alla tubercolosi.

Il Comitato autorizza la concessione di un sussidio di L. 300, pari a quello accordato lo scorso anno.

9. Procedimenti inerenti al pagamento degli utili della New-York.

Il Vice Presidente riferisce che, in base ad una memoria dello Ufficio VI e tenuta presente una denuncia anonima pervenuta così alla Direzione dello Istituto come alla R. Questura fino dal novembre 1918, il Vice Direttore Generale invitò l'Attuario Capo Prof. Coquoli a riferire su quanto egli aveva avuto occasione di constatare nei riguardi del pagamento degli utili della "New-York" in una verifica da lui compiuta nella estate del 1919 sul funzionamento dell'Ufficio VI, per incarico del Consigliere Delegato.

Il professore Coquoli riferì su irregolarità che riguardavano particolarmente i

pagamenti relativi alle polizze Resti Lau-
bergo e Santini Attilio; ed il Vice Direttore
Generale dispose perché gli Ispettori Comparsa
Simmentali V. Paris e Salt eseguissero una appo-
sita inchiesta, recandosi rispettivamente a Bo-
logna ed a Padova, rispettive residenze dei due
assicurati susdetti.

In seguito alla risultanza di tali inchie-
ste, pare non possa dubitarsi della colpeabilità
dell'ex impiegato sig. Angelo Tcharoli il
quale, dopo aver avuto un periodo di sospensio-
ne di tre mesi dall'ufficio e dallo stipendio,
fu poi nuovamente sospeso nel novembre 1917,
e, a decorrere dal 1° dicembre successivo, licen-
siato con deliberazione del Consiglio di Am-
ministrazione, sentita la Commissione del
personale, pei fatti che non hanno alcun
rapporto con le colpe che ora emergono, ma
che pure già attestano lo scarso senso morale
dell'ex funzionario dello Istituto.

Rimane da appurare la complicità
di altri, tra i quali l'ex impiegato avventi-
zio sig. Stefano Fantechi, che allo stato delle
cose sembra doversi ritenere uno dei respon-
sabili.

Udite le comunicazioni del Vice Presidente,
 Il Comitato dispone che sia eseguita una
 verifica completa di tutta la gestione
 riflettente gli utili della "New York" ed i re-
 lativi pagamenti;

e, frattanto, che sia provveduto alla de-
 nuncia dei presunti colpevoli alla Autorità
 Giudiziaria, affidando al Gabinetto il com-
 pletamento delle indagini e gli atti necessari;
 compresi gli opportuni accordi con la Direzio-
 ne della Banca d'Italia per la produzione
 di vaglia temporaneamente affidati allo
 Istituto.

10. Ufficio polizze pro-combattenti. Pro- posta di gratificazioni.

Il Vice Presidente riferisce che il Capo
 dell'Ufficio speciale Polizze pro-combattenti
 ha proposto la concessione delle seguen-
 ti gratificazioni al personale da lui dipen-
 dente:

Alla signorina Sassi Teresa. L. 75,
 " " Ferrone Maria " 125,
 " " Cerroni Olga " 125,
 " " Cofani Nivea " 325,

per sone prestazioni di lavoro durante il periodo novembre 1919 - marzo 1920, ed all' Avv. Mario Leoni L. 300 per sue prestazioni oltre l'orario d'ufficio nel primo trimestre di quest'anno nello espletamento dei lavori di segreteria della Commissione speciale Polizia per i combattenti.

Il Capo dell'Ufficio I°, nel presentare tali proposte al Comitato, esprime l'avviso che, per quanto le predette signorine abbiano avuto nel corso ed alla fine del 1919 altre gratificazioni; ed esse e l'Avv. Leoni abbiano eseguito le ventisei ore di lavoro straordinario retribuite, autorizzato dal Consiglio il 2 febbraio u. s. - non sembra possa essere loro negato un compenso per prestazioni straordinarie; ma osserva che, dato l'orario in vigore, anche ad altri Uffici tornerebbe utile potersi valere dell'opera di qualche impiegato dopo le ore 17, quando si sapesse di poter fare assegnamento su la concessione di congrue gratificazioni.

Il Comitato,

Udite le comunicazioni del Vice Presidente, sospende di deliberare, in attesa che sia

miglio chiarito se le prestazioni onde trattarsi
costituiscono lavoro straordinario d' carattere
necessario e continuativo.

11. Fornitura di oggetti di réclame per
il 1921.

Il Vice Presidente comunica che l'Offi-
cio 1° ha avvertito che, ove si voglia anche per
il 1921 provvedere a fornire le Agenzie Gene-
rali di calendarii ed agendine da distribuire
al pubblico, converrebbe prendere sollecitamen-
te una decisione, non solo perché la fornitu-
ra possa essere eseguita con accuratezza
in tempo utile, ma anche perché il prezzo
della carta e del carboné tende continuamente
se ad aumentare.

Ricorda che per il 1920 la fornitura,
suddivisa in 5000 calendari grandi, 40.000 ca-
lendarii piccoli e 20.000 agendine,
fu affidata allo Istituto Italiano di Arti-
grafiche di Bergamo, senza indurre una
gara. Il costo della fornitura ammonta-
to a L. 77.000, oltre le spese di spedizione e
di imballaggio.

L'Ufficio 1° chiede se anche per que-



sta volta si vogliono chiedere presentarsi soltanto al predetto Istituto, o se si ritenga opportuno d'indire una gara, nel qual caso potrebbero interpellarsi anche le ditte "Alfieri e Lacroix" e "Clamor" di Milano; e le ditte "Salomone" e "Marsi" di Torino, che spontaneamente se hanno già fatto sapere d' trovarsi in grado d'eseguire il lavoro.

Chiede inoltre l'Ufficio se non si ritenga opportuno di aumentare la quantità degli assicurati oggetti, portati eventualmente da 40 a 50 mila il numero dei calendari piccoli, e da 20 a 30 mila quello delle Agenzie, perchè molti Agenti si lamentano, lo scorso anno, della esigua scorta loro assegnata, insufficiente specie per fare un'equa distribuzione fra i numerosi assicurati nella forma mista abbinata con la sottoscrizione del Gestito Nazionale.

Ultime le comunicazioni del Vice Presidente,

Il Comitato,
convencendo della opportunità di aumentare il quantitativo degli oggetti di ricla-

me da metterò a disposizione delle Agenzie Generali,

crede sia preferibile l'apertura di una gara, interpellando, oltre le ditte indicate dall'Ufficio 1°, anche la Casa Richter di Napoli.

Dopo di che il Presidente sogle la seduta.

Il Presidente

[Signature]

p. Il Comitato Permanente

Il Vice Presidente

V. Magaldi

Il Consigliere Segretario-estensore

[Signature]

(Segue Allegato)

Allegato -

All' Ecc^{ma} 4^a Sessione del Consiglio di Stato
Roma

La Società "Unione Irirena" rappresentata dal suo Direttore delegato Sig. Arnaldo Vitale, Banco di Credito e Smevta rappresentata dal D. Giuseppe Maresca e dall'amministratore delegato Salvatore Novello, e Società Esperide, rappresentate dall'amministratore delegato Raffaele Romanelli, tutte con sede in Napoli ed a mezzo dei sottoscritti procuratori autorizzati con mandato per notaio Catalano di Napoli, e presso i quali elettivamente domiciliavano ai fini del presente ricorso in Roma Via dei Gracchi N. 91,

Ricorso

avverso le disposizioni contenute nella circolare del Ministero I.C.L. in epoche varie comunicate, nonché contro il Decreto legge 29 gennaio 1920 N. 115 e ne chiedono l'annullamento.

Esposizione dei fatti

- 1- Vigevano sino al gennaio di questo anno norme generali legislative riguardanti le Società di Assicurazioni e sono esse contenute in una

legge fondamentale: il Codice di Commercio.

Durante il periodo della guerra il Governo, giovandosi dei pieni poteri conferitigli dal Parlamento, per garantire in certo modo i cittadini italiani che avessero avuto in precedenza o avessero in seguito rapporti con Società di Assicurazioni estere emise in decreto legge 29 luglio 1915 N° 1167 col quale si fece obbligo a dette Società estere di versare una cauzione.

2° Niente di mutato o di nuovo invece per le Società Italiane per le quali vigevano le norme contenute nel Codice di Commercio di per se stesso capace di garantire sufficientemente l'interesse dei terzi. Con improvvisa determinazione, invece, a guerra finita, quando una dichiarazione internazionale aveva già proclamato lo stato di guerra cessato in Europa, il Governo ha emesso solo la specie di un decreto legge alcuni provvedimenti in parte restrittivi (per tutte le Società di Assicurazioni Italiane) in parte ampliative delle facoltà di Titolari similari, sinora non soltanto temporaneamente autorizzati ad esercitare questa



branca di commercio, e più precisamente esten-
dova alle Società Italiane l'obbligo della cau-
sione contenuto nel decreto citato del 29 luglio
1915 riguardante le Società estere.

3. Questo decreto legge (tale solo per il nome che
gli si è imposto) emanato in periodo di piena
attività legislativa, ed in materia per la qua-
le non conviene nessuno degli estremi ammes-
si come indispensabili per giustificare la ema-
nazione di decreti "catenaccio" fra l'altro, de-
mandava nel suo articolo 7 al Governo del
Re la facoltà di riunire in testo unico le dispo-
sizioni contenute nei vari decreti precedenti.

Invece senza attendere a questo lav-
oro, ed in attesa di compierlo, il Ministro del-
la I.C.L. emetteva provvedimenti comunicati
nella circolare impugnata per i quali i sotto-
scritti avrebbero dovuto provvedere entro il 20
marzo a dare la dimostrazione dell'effettuato
deposito della cauzione a commisurare la qua-
le dettava apposite norme non contenute nel
decreto legge del gennaio c.d. Contro l'uno
e contro l'altro si ricorre in base ai seguenti

Motivi

- A) Il decreto legge 29 gennaio 1920 è vizioso

to di incostituzionalità, incompetenza ed eccesso di potere. In effetti non può dubitarsi che si è voluto dare ad un provvedimento arbitrarie la forma solenne del decreto legge, che è consentita solo per quegli atti ed in quei casi che la oramai stabile dottrina e giurisprudenza ha riconosciuto.

La facoltà del decreto legge (è noto) è consentita solo in quei casi ed in quella materia in cui sia necessario prevenire la possibilità di frodi che verrebbero allo Erario dello Stato se le disposizioni da emanare fossero in precedenza conosciute a mezzo della discussione parlamentare dagli interessati.

Inoltre è consentita tale facoltà, quante volte non intracchi le leggi fondamentali o generali dello Stato.

Nel decreto impugnato invece è diretta una delle norme più note del Codice di Commercio, quella riguardante la consistenza patrimoniale delle Società Anonime: norma stabilita appunto a garanzia dei terzi che il Codice di Commercio a mezzo delle sue disposizioni ha creduto



di tutelare sufficientemente. Si è creata così col decreto impugnato una differenza fondamentale tra le Società Anonime, in quanto che mentre su tutte vigono le non abrogate disposizioni del Codice di Commercio ha richiesto, ritenendolo per ragioni intuitive esiziale alla vita della Società. Per operare modifiche così sostanziali ad una legge generale, come è evidente, un decreto costituzionalmente insufficiente: occorreva una legge, che ove mai si fosse ritenuta davvero urgente, pochi giorni dopo la sospensione del lavoro della Camera, ed a poca distanza dalla ripresa di esso, poteva farsi discutere con la procedura speciale e sollecita delle leggi urgenti. Non è poi affatto discutibile l'ipotesi di una frode eventuale si da giustificare l'eccezionale procedimento. Non si tratta di farse e di dare ma di una cauzione la quale va, secondo le norme di poi emanate ragguagliata al 35% dei pieni incassi sul bilancio di competenza dell'anno 1919. Dove e come sia possibile in ciò una frode da parte della Società per lo meno non è chiaramente visibile.

unica frode possibile da parte delle Società essere "l'esodo del capitale" non era possibile nemmeno in ipotesi da parte delle Società Italiane, perché esse per legge sono obbligate, come tutte le Società anonime, al deposito del loro capitale ed alla dimostrazione annuale della sorte di esso. Né è possibile attingere così eccezionali facoltà dalla legge dei pieni poteri 22 maggio 1915 N° 671 perché (come è ben noto) quella legge conferiva poteri legislativi al Governo durante la guerra e per fini di guerra.

B) Ma una lettura completa del decreto impugnato convince del tutto che l'obbligo della cauzione per le Società private è soltanto una parte modesta della profonda innovazione che si è voluta portare nel campo dell'assicurazione. È tutto un aspetto diverso che si è voluto fare ponendo un onere nuovo a carico delle Società private e confermando, estendendo e allargando facoltà non consentite in precedenza da una legge o dallo Statuto all'Istituto sotto in seguito al Monopolio dello Stato per il ramo vita, e in cui lo



Stato come appare dall'imputato decreto
 è interessato. Ora questa trasformazione
 questo riassetto nuovo non poteva essere fat-
 to dal potere esecutivo (quando manchi l'ur-
 genza assoluta ed improrogabile e nei limiti
 sempre dei provvedimenti che restino nell'or-
 bita delle leggi generali dello Stato) al potere
 legislativo, così come ha fatto nel caso in es-
 ame, modificando in riassetto nuovo la condi-
 zione delle Società private, di fronte al Codice
 di Commercio, estendendo ad esse provvedimen-
 ti eccezionali emanati, con poteri ed in tem-
 pi eccezionali, per Società estere, alterandone
 la finalità e la costituzione interna di uno
 Istituto in cui lo Stato è interessato, e che si
 è reso concorrente proprio a fini di mettere
 di fronte ad esso le Società private in una
 condizione di inferiorità. Or come si vede,
 a prescindere dal fatto che è materia questa
 la quale può essere discussa solo dal Parlamen-
 to; a prescindere dal fatto che la violazione
 operata con modificare il Codice di Commer-
 cio in danno degli assicurati rende l'atto
 incostituzionale; a prescindere dal fatto che
 disposizioni eccezionali e limitate ad una

determinata categoria di persone non possono, estendersi in tempi normali e ad arbitrio del Governo, e a prescindere da tutto ciò l'essersi scritto (fuor delle ipotesi accettate come giuridicamente produttive di facoltà eccezionali) di un messo eccezionalissimo per materia sottratta alla competenza del potere esecutivo per ottenere per via indiretta contribuzioni di danaro da cittadini non obbligati per legge a farle e per creare uno stato di cose nuovo a tutto beneficio di un organismo protetto dalla speciale garanzia dello Stato a danno delle società private contro le quali il stato messo in concorrenza invece di ritenere che il provvedimento in questione è soltanto un provvedimento dell'organo esecutivo dello Stato, il quale atto si è cercato di mascherare sotto la specie di decreto legge e rivestire della sua immanente autorità: un caso evidente di eccesso di potere.

C) I provvedimenti del Ministero della I.C.L. sono viziati d'incorpetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

I provvedimenti del Ministero dell'I.C.L.

impugnati e contenuti nella circolare che pur portando una falsa data d'emissione (20 febbraio 1920) sono stati comunicati in epoche successive e diverse risentono dal fondamentale vizio di origine, e si basano cioè su un precedente provvedimento arbitrario del potere esecutivo. In conseguenza vanno per questo solo fatto dichiarati improduttivi di effetti giuridici ed annullati.

Ma a parte ciò, ed anche ammessa in via d'ipotesi la legittimità dell'atto mascherato sotto la specie di decreto legge i susseguenti provvedimenti ministeriali sono da per sé stessi illegittimi.

Il Decreto legge 29 gennaio 1920 infatti demandava al Governo del Re il compito di riunire in testo unico le disposizioni precedenti riguardanti la materia. Si è verificato invece che il solo Ministro dell'I. C. L. assumendosi le facoltà (ed alterandole) demandate al Governo del Re ha deciso senz'altro l'applicabilità delle norme contenute in un Decreto ministeriale del 7 ottobre 1915 e che riguarda sempre le sole Società estere. Lo stesso Ministro nel suo provvedimento impugnato

riconosce l'inapplicabilità in via assoluta delle
 norme contenute in tale decreto quando af-
 ferma che esse "saranno integrate in armonia
 al nuovo e più esteso regime" per l'immedia-
 ta applicazione del citato decreto legge 29 gen-
 naio 1920 N. 115 esse hanno pieno vigore. E
 finisce con lo stabilire che "le imprese a cui
 è diretta la presente sono invitate ad infor-
 marsi con tutta sollecitudine in ogni caso
 entro il 20 marzo prossimo alle Disposizioni
 dei succitati decreti ed alla prescrizione di
questa circolare. Trasmettendo poscia a
 questo ufficio, a prova dell'eseguito deposi-
 to, copia della dichiarazione provvisoria di
 ricevuta ecc." Or tutto questo esorbita dai li-
 miti del decreto legge impugnato. Il Mini-
 stero dell'I.C.L. non è il Governo del Re cui
 il decreto ha demandato le facoltà cen-
 sate, ed il testo unico è qualche cosa di si-
 mile ai provvedimenti emessi dal Mini-
 stro dell'I.C.L. Né si comprende d'onde de-
 rivì la facoltà d'imporre un termine,
 per giunta così breve, per l'esecuzione dei
 provvedimenti emanati. Si noti infine
 che questo provvedimento non a tutte le

Società di Assicurazioni è stato notificato ma
 soltanto a parte d'esse, fra cui le ricorrenti.
 Onde vien meno anche questo carattere di ge-
 neralità che è indispensabile al quindiesimo perfe-
 zionamento di un atto che deve essere generale.
 Si noti per ultimo che l'aver dato un carattere
 di provvisorietà al provvedimento impugnato
 rende questo supremamente illegittimo, es-
 sendo stata la facoltà rimessa al Governo del
 Re, giova ripetere, di compitare un testo uni-
 co, non di emettere provvedimenti provvisori,
 che sono persino inapplicabili; al che se mai
 dovrebbe esser esplicitamente autorizzato. V'è
 dunque una manifesta incompetenza del
 Ministro dell'I.C.L. e s'è un evidente vizio di
 eccesso di potere che rendono nulli ed annul-
 labili i provvedimenti da lui emessi.

P.Q.M.

ogni altro riservato con salvezza di ogni altro
 diritto, ragioni ed azione si
 chiede

che l'Ecc. me 4^a Sessione del Consiglio di Sta-
 to annulli gli impugnati provvedimenti
 contenuti nel decreto legge 29 gennaio 1930
 N° 115 e nella circolare ministeriale 20 feb.

braio 1920 con la condanna dei Ministri interessati alle spese e compensi del presente giudizio.

H^o Antonio Casarano - Avv. Subotio Pavarda.

Ho notificata la presente copia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, consegnandola al Sig. Muceli Sebastiano usciere.

Roma, 26 aprile 1920

A. G. Bacigalupo